GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI DIGITALI PER INAIL – EDIZIONE 2

ID 2816

ALLEGATO 8 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione: <*barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa:*

Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Polizza Responsabilità Civile Professionale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_>

afferente/i il Contratto o la Convenzione e i contratti di fornitura o Accordo Quadro e i contratti di fornitura avente ad oggetto la copertura dei rischi afferenti procedura di acquisizione di certificati digitali inail stipulato da e/o nell’interesse di (*inserire denominazione dell’Aggiudicatario* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

**DEFINIZIONI**

**SOCIETA’**  l’Impresa assicuratrice

**COMMITTENTE** INAIL

**CONTRAENTE**  L’aggiudicatario dell’Appalto

**ASSICURATO** L’aggiudicatario dell’appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.

**OGGETTO DELLA GARANZIA** Il servizio, la fornitura o l’opera oggetto dell’Appalto

**CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Effetto e scadenza dell’Assicurazione**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del ……………alle ore 24.00 del……………………….

**Art. 2 Novero dei terzi**

Si considera nel novero dei terzi la Committente e le Amministrazioni acquirenti>, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

**Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri**

Qualora la Committente e le Amministrazioni acquirenti> fosse <fossero> chiamata <chiamate> a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’Assicurato, è data a questa <queste> la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

**Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze**

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oppure via PEC all’indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell’Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

**Art. 5 Pagamento dei sinistri**

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell’Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l’Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l’intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

**GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO**

**POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

**A) Sezione RCT**

**Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all’attività oggetto dell’appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

**Art. 2 Massimale**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

**Art. 3 Clausole aggiuntive**

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

a) i danni a terzi conseguenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;

c) i danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza

d) i danni a cose di terzi che si trovano nell’ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

e) danni a cose in consegna e custodia con il limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

**B) Sezione RCO**

**Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

**Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

**Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

NOTA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI

Si conviene tra le Parti che in presenza di importi deducibili previsti in polizza, a seguito di sinistro indennizzabile (franchigie o scoperti), questi restano a carico del Contraente e non sono pertanto opponibili alla Stazione Appaltante nei casi in cui lo stesso risulti beneficiario dell’indennizzo. Fermo il diritto della Società di intraprendere le azioni – nei confronti del Contraente – volte al recupero di detti importi deducibili.

La Società si impegna a dare avviso scritto a INAIL:

- Con un preavviso di almeno 60 giorni, dell’intenzione o della decisione di esercitare il recesso dall’assicurazione per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;

- Con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;

- Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;

- Immediatamente, qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l’assicurazione;

- Con un preavviso di almeno 60 giorni, in caso di naturale scadenza della polizza.